

**Risposta a quesito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 6 aprile 2009.**

Prot. 0002082

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 19, comma 1, del D.L.vo 286/98 e successive modificazioni, coordinato con l'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 394/99 e successive modificazioni.

Quesito.

ALLA QUESTURA DI
MANTOVA

E. p. c.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

In risposta al quesito proposto da codesta Questura con la nota in riferimento, concernente la possibilità di procedere al rilascio di *un permesso di soggiorno per motivi umanitari*, in favore del cittadino straniero che, entrato irregolarmente in Italia, è stato respinto alla frontiera dal Questore di Crotone e, di seguito all'arresto per non aver ottemperato al correlato Ordine a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni, in ragione della sua omosessualità è stato assolto dal Tribunale di Mantova, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel richiamare il contenuto dell'articolo 19 del d.L.vo 286/98 e successive modificazioni, ove al comma 1 è stabilito che "*in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere in oggetto di persecuzione, di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione*", sembra opportuno precisare che per persecuzione deve intendersi il persistente maltrattamento o sopruso, comunque contrario alla tutela dei diritti umani, che un individuo o un gruppo subisce da parte di un altro individuo o gruppo nel suo Stato di origine, tale da indurlo a ricorrere alla protezione di un altro Stato che possa garantirgliela.

Con riguardo alla questione oggetto di analisi, va segnalato che la I sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16417 del 25 luglio 2007, si è pronunciata sulla vicenda di un immigrato senegalese che aveva proposto ricorso al giudice di pace avverso l'ordinanza di espulsione inflitta dal Prefetto, sostenendo di non poter fare rientro nel proprio Paese a causa della sua omosessualità.

La Suprema Corte, pur ritenendo l'omosessualità una condizione dell'uomo degna di tutela, in quanto la libertà sessuale deve essere intesa come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze, non ha considerato sufficiente la dichiarazione di omosessualità ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per rimanere in Italia ed ha posto l'accento sulla necessità di stabilire se la legislazione dello Stato di origine dello straniero "*... preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità ovvero soltanto la ostentazione delle pratiche omosessuali...*".

In linea con tale orientamento, è anche la pronuncia della I sezione penale della Corte di Cassazione, del 18 gennaio 2008, n. 2907, chiamata ad intervenire sul caso di un immigrato clandestino in Italia, assolto dal Tribunale di Modena, dal reato di cui all'articolo 14, comma 5 ter, del d.lvo 286/98 e successive modificazioni, in quanto si è ritenuto sussistente un giustificato motivo, attese le condizioni di omosessualità dell'imputato e la possibilità di essere perseguitato nel proprio Paese di origine.

Nel caso in specie, la pronuncia del Tribunale di Modena è stata cassata in quanto la Suprema Corte ha ritenuto necessario accertare e valutare pienamente l'identità dello straniero e l'appartenenza nazionale dello stesso ad uno Stato in cui "*... sia penalmente sanzionata l'omosessualità come pratica personale e non soltanto la manifestazione esteriore di impudicizia sessuale...*".

Pertanto, alla luce di tali premesse, visti gli elementi forniti da codesta Questura, si ritiene che, per la fattispecie in esame, non ricorrano i presupposti legittimanti il rilascio

dell'invocato permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Direttore Centrale
Rodolfo Ronconi